

ESENTE



S 30132/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Anna Carbone ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G.A.C. 81039/15, passata a decisione
all'udienza del giorno 16.09.2016, vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, cod. fisc. ~~XXXXXXXXXX~~,
residente a ~~XXXX~~ ed ivi elett.te dom.ta in ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ dell'avv. Laila Perciballi che lo
rappresenta e difende in virtù di procura in atti **OPPONENTE**

CONTRO

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale responsabile, con
sede in ~~XXXX~~, ed ivi elettivamente domiciliata in ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ dell'avv. Monica De Pascali che la
rappresenta e difende giusta procura in atti **OPPOSTA**

NONCHE'

~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco pro tempore, elett.te
dom.ta ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa dal Funzionario Mazziotta
giusta delega in atti **OPPOSTO**

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 16.09.2016, le parti presenti precisavano le

conclusioni come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, l'opponente chiedeva che venisse annullata la cartella esattoriale n. 097 2012 0080757701 dell'importo di € 4.224,94 deducendo la prescrizione del credito portato dai verbali sottesi alla cartella medesima, l'inesistenza del titolo, l'illegittimità della maggiorazioni ex art. 27 della L.689/81 e vizi formali della cartella.

Si costituiva ~~Consorzio~~, depositando gli atti in suo possesso chiedendo il rigetto del ricorso ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a stare in giudizio .

Si costituiva per ~~Consorzio~~ chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva assegnata al giudice di pace dott. Barbaria ed a causa del pensionamento di quest'ultimo riassegnata a questo Giudice con provvedimento del 4.03.2016. All'udienza del 16.9.2016, essendo la causa documentale „questo giudice autorizzava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente, ~~Consorzio~~ è autorizzata a stare in giudizio personalmente e per il tramite dei propri funzionari ex art. 82, comma 1 cpc, come da espressa delega del Sindaco di ~~Consorzio~~.

Preliminarmente, si deve rilevare l'ammissibilità dell'opposizione proposta. Nel caso di specie l'opponente ha lamentato la prescrizione del credito e tale motivo può essere eccepito con il

rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c. Invece tutti i motivi inerenti i vizi formali della cartella dovevano essere fatti valere ai sensi dell'art. 617 cpc.

Dagli atti prodotti da ~~XXXXXXXXXX~~ si ricava che i verbali sono stati notificati il 12.10.2007 mentre la cartella esattoriale è stata notificata il 15.09.2015 decorso, ampiamente, il termine prescrizione di cinque anni.

Nel computo della prescrizione non si può tenere conto, quale evento interruttivo del suo decorso, l'avvenuta consegna dei ruoli all'esattore da parte dell'Amministrazione creditrice, poiché attività puramente interna e comunque non percepibile nella sfera del debitore.

La Corte di Cassazione a sezioni Unite ha specificato, fugando ogni dubbio, che per le sanzioni amministrative diverse dai tributi vale il termine di prescrizione di cinque anni. (cfr. Cass. civile, sez. un., 10/12/2009, n. 25790).

Alla luce degli atti prodotti, ~~XXXXXXXXXX~~ è decaduta dal diritto di credito portato dalla cartella impugnata per intervenuta prescrizione. Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che deve essere annullata la cartella esattoriale n. 097 2012 0080757701 emessa dalla ~~XXXXXXXXXX~~.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate (ex art. 4 comma 4 DM 55/14) come in dispositivo a carico di ~~XXXXXXXXXX~~, la quale ha notificato la cartella esattoriale nonostante fosse già decorso il termine prescrizione ex lege previste.

Vengono compensate le spese tra ~~Carabinieri~~ e ~~Carabinieri~~
non essendo ravvisabile alcuna responsabilità circa l'intervenuta
prescrizione, considerato che il verbale è stato ritualmente
notificato ed il ruolo formato nel 2012.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile
promossa da ~~Carabinieri~~ avverso ~~Carabinieri~~ e ~~Carabinieri~~
~~Carabinieri~~, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione
respinta, così provvede:

- Accoglie l'opposizione annullando la cartella esattoriale n.
097 2012 0080757701 emessa da ~~Carabinieri~~ per
intervenuta prescrizione;
- Condanna ~~Carabinieri~~ alla rifusione delle spese del
giudizio in favore dell'avv. Laila Perciballi, antistataria, e
che liquida nella complessiva somma di € 740,40 di cui €
140,40 per spese ed € 600,00 per competenze oltre
rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge;
- Compensa le spese tra ~~Carabinieri~~ e ~~Carabinieri~~

Roma li 14.09.2016

Il Giudice di Pace

Avv. Anna Carbone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12 0 SET. 2016
Roma, P.
IL CANCELLIERE
Dott. Gian Maria Alerio

